



Istituto Comprensivo Statale
Bonaccorso da Montemagno
 Via Petrarca SNC, 51039, Quarrata (PT)
 Codice fiscale 80008950471
 www.bonaccorso.edu.it
TEL +39 0573 72444
E-MAIL ptic82600p@istruzione.it
PEC ptic82600p@pec.istruzione.it

A tutto il personale
 A tutti i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia
 A tutti i genitori degli alunni della scuola primaria
 A tutti i genitori degli alunni della scuola secondaria
 Al sito web dell'Istituto

Oggetto: gestione dei casi di positività nel sistema scolastico – DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022

Si trasmette la seguente tabella riepilogativa di quanto contenuto nel DECRETO-LEGGE n. 5 del 4 febbraio 2022.

Per altri dettagli si rimanda alla lettura completa del testo del DECRETO-LEGGE n. 5 del 4 febbraio 2022 e della Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022, che vengono inviate in allegato e pubblicate sul sito dell'Istituto nella sezione "A scuola col covid".

	CON 1 CASO DI POSITIVITA'	CON 2 O PIU' CASI DI POSITIVITA'	FINO A 4 CASI DI POSITIVITA'	CON 5 CASI O PIU' DI POSITIVITA'
INFANZIA			Attività educativa in presenza. Docenti e educatori indossano FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo.	Sospensione delle attività in presenza per 5 giorni.
			Obbligo di tampone alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.	La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi non è considerato il personale educativo e scolastico.
PRIMARIA			Attività didattica in presenza. Docenti e educatori indossano FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo.	Per gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni: attività didattica in presenza in regime di autosorveglianza. Docenti e alunni di età superiore a 6 anni con FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo. Per gli altri alunni: didattica digitale integrata per 5 giorni e regime sanitario di quarantena della durata di 5 giorni la cui cessazione

				consegue all'esito negativo di tampone (anche in centri privati a ciò abilitati) e obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni.
				La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle scuole mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
			Obbligo di tampone alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.	La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi non è considerato il personale educativo e scolastico.
SECONDARIA	Attività didattica in presenza. Docenti e educatori indossano FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo.	Per gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni: attività didattica in presenza in regime di autosorveglianza. Docenti e alunni di età superiore a 6 anni con FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo. Per gli altri alunni: didattica digitale integrata per 5 giorni e regime sanitario di quarantena della durata di 5 giorni la cui cessazione consegue all'esito negativo di tampone (anche in centri privati a ciò abilitati) e obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni.		
		La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle scuole mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.		
		La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del secondo caso si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi non è considerato il personale educativo e scolastico.		

In data 7 febbraio saranno riesaminati i casi di sospensione dell'attività didattica attualmente in atto con termine successivo al 7 febbraio (1A Puglisi, 1B Puglisi, 3A De

Andrè, 4B De Andrè, 5C Puglisi) e saranno approvati eventuali modifiche ai sensi del Decreto-Legge 4 febbraio 2022, sulla base dei dati complessivi di casi positivi registrati. Tali modifiche entreranno in vigore a partire da martedì 8 febbraio 2022.

Poiché a partire dal primo caso di positività, per ogni alunno di età superiore ai 6 anni, è previsto l'utilizzo della mascherina FFP2, la scuola si attiverà immediatamente per l'acquisto di tali dispositivi da fornire agli alunni e al personale. Fino all'avvenuta consegna di tali dispositivi, le famiglie dovranno provvedere con mezzi propri.

Poiché a partire dal quinto caso nella scuola dell'infanzia e primaria e dal secondo caso nella scuola secondaria l'attività in presenza può continuare per gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni, si precisa che il controllo del Green Pass degli alunni avviene all'ingresso della scuola ed è effettuato dal personale delegato dal Dirigente scolastico

Il dirigente scolastico
Luca Gaggioli

Allegati:

DECRETO-LEGGE n. 5 del 4 febbraio 2022

Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022